

ALLEGATO**1. Autonoma determinazione del tempo di lavoro di ricercatori e tecnologi e criteri organizzativi dell'Ente**

L'art. 58 del CCNL 21.02.2002, relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, disciplina l'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi indicando al comma 2 che gli stessi *"...hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro..."*.

Sempre al comma 2 dell'art. 58, per i ricercatori e tecnologi è stabilito che la presenza in servizio *"...è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente..."*.

Il comma 1 dell'art. 58 del CCNL (sottoscritto da ARAN e OO.SS. rappresentative), peraltro, prevede che *"...L'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel quadrimestre..."* ed il comma 2 indica che i ricercatori e tecnologi devono assicurare *"...La presenza in servizio..., tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente..."*.

Il CNR ha determinato la distribuzione dell'orario di servizio negli Uffici e Strutture CNR in cinque giornate lavorative, dal lunedì al venerdì, come specificamente indicato nel comma 1 dell'art. 48 del CCNL vigente per il personale tecnico e amministrativo. Riguardo tale previsione, nelle singole strutture di ricerca l'orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi potrà essere distribuito in un numero di giornate differente rispetto a quello prima indicato per l'articolazione dell'orario di servizio, qualora esistano per la struttura specifiche esigenze di ricerca. Relativamente a questo aspetto organizzativo sarà necessario un confronto in sede nazionale ed in sede locale con le Organizzazioni Sindacali. Si prescinde dalle predette previsioni di carattere generale nell'ipotesi si presentino esigenze temporanee ed individuali, derivanti dallo svolgimento di specifiche attività di ricerca presso la Struttura, che dovranno essere preventivamente comunicate dai ricercatori o tecnologi interessati, per rendere possibile l'adozione delle previste misure di sicurezza, e successivamente comunicate con le stesse modalità previste per lo svolgimento del lavoro in sede.

Con riferimento a quanto esposto i ricercatori e tecnologi possano svolgere l'orario di lavoro previsto (*36 ore medie settimanali nel quadrimestre*) determinandone autonomamente l'articolazione in sede, nell'orario di servizio e al di fuori dell'orario di servizio stabilito per la Struttura di appartenenza, e fuori sede, seguendo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 58.

2. Modalità di rilevazione della presenza giornaliera

La presenza giornaliera in sede di ricercatori e tecnologi durante l'orario di servizio della loro Struttura di appartenenza sarà rilevata con apposite modalità, che possono prevedere anche l'utilizzo di sistemi automatici, da adottare a cura dell'Ente nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e previo confronto con le OO.SS.

L'orario di presenza giornaliera di ricercatori e tecnologi sarà comunicato mensilmente per consentire all'Amministrazione l'assolvimento dell'obbligo da parte degli stessi ricercatori e tecnologi di quanto indicato nel comma 1 dell'art. 58. Per la comunicazione delle ore di presenza in sede, durante l'orario di servizio della Struttura di appartenenza, i ricercatori e tecnologi potranno utilizzare ai fini della contabilizzazione appositi sistemi, anche automatici, da adottare a cura dell'Ente nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, con particolare riferimento all'autonoma determinazione del tempo di lavoro, e previo confronto con le OO.SS.

Considerando le necessità funzionali ed organizzative dell'Ente, i ricercatori e tecnologi per la comunicazione delle ore di presenza fuori sede, durante l'orario di servizio della Struttura, dovranno autocertificare mensilmente i seguenti elementi essenziali:

- indicazione del luogo in cui è prestata l'attività;
- indicazione dell'oggetto dell'attività svolta (es. convegno, seminario, riunione, esperimento, ricerca bibliografica, ecc.);

- indicazione dell'orario di inizio e di fine dell'attività lavorativa.

Per l'autocertificazione, contabilizzazione e comunicazione delle ore di lavoro fuori sede i ricercatori e tecnologi potranno utilizzare varie modalità, compresi appositi sistemi, anche automatici, da adottare a cura dell'Ente nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, con particolare riferimento all'autonoma determinazione del tempo di lavoro, e previo confronto con le OO.SS.

3. Attività lavorativa svolta presso la Struttura di afferenza e fuori sede al di fuori dell'orario di servizio o in giorni non lavorativi

Relativamente alle ore di lavoro svolte da ricercatori e tecnologi in sede, presso la Struttura di appartenenza, o fuori sede al di fuori dell'orario di servizio o in giorni non lavorativi, si fa riferimento al comma 2 dell'art. 59 del CCNL "*...Il ricercatore o tecnologo, nell'ipotesi di temporanea chiusura per ferie della struttura di ricerca nella quale opera, qualora la sua attività possa proseguire presso altra struttura dell'Ente, comunica all'Ente stesso il proseguimento e la sede dell'attività...*".

In particolare, i ricercatori e tecnologi provvederanno a comunicare preventivamente per mail le ore di lavoro che intendono svolgere in sede al di fuori dall'orario di servizio della Struttura di appartenenza, al fine di consentire al Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura di appartenenza di assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza dei lavoratori. I ricercatori e tecnologi dovranno pertanto ricevere preventivamente comunicazione per mail dal Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura di appartenenza che autorizza l'accesso alla stessa Struttura. Le ore di lavoro svolte in sede al di fuori dall'orario di servizio della Struttura di appartenenza saranno comunicate con le stesse modalità utilizzate per la comunicazione delle ore di lavoro svolte in sede.

I ricercatori e tecnologi che intendono svolgere ore di lavoro in giorni non lavorativi e al di fuori dalla sede provvederanno a comunicare preventivamente per mail le ore di lavoro che intendono svolgere. Contestualmente i ricercatori e tecnologi interessati dichiareranno, nelle forme stabilite dall'Amministrazione, la conformità con la vigente normativa in materia di sicurezza del luogo in cui svolgeranno le ore di lavoro comunicate. Le ore di lavoro svolte in giornate non lavorative ed al di fuori dalla sede saranno comunicate e autocertificate con le stesse modalità utilizzate per le ore di lavoro svolte fuori sede durante l'orario di servizio.